

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il presente procedimento fino all'adozione di una decisione definitiva nell'ambito del procedimento di decadenza riguardante il marchio opposto 727 2594 RIVERO CZ, procedimento 33785-C dinanzi all'EUIPO;
- considerare fondato il primo motivo di ricorso e annullare la decisione impugnata, dichiarando che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
- in subordine e cumulativamente, considerare fondato il secondo motivo di ricorso e annullare la decisione impugnata, dichiarando che non sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto relativamente ai servizi di vendita di aceti e mosti nella classe 35.
- condannare alle spese l'EUIPO e la controinteressata in caso di comparizione nel presente procedimento.

## Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

---

### Ricorso proposto il 18 aprile 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON)

(Causa T-255/19)

(2019/C 187/96)

*Lingua processuale: il tedesco*

## Parti

*Ricorrente:* Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG (Aichstetten, Germania) (rappresentante: E. Strauß, Rechtsanwältin)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BIOTON — Domanda di registrazione n. 17 746 009

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 febbraio 2019 nel procedimento R 1887/2018 4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e autorizzare la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea BIOTON per tutti i prodotti registrati;
- in subordine rinviare la causa dinanzi all'EUIPO affinché modifichi la decisione impugnata e accolga la registrazione del marchio dell'Unione n. 17 746 009 BIOTON;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 207/1001/del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 207/1001/del Parlamento europeo e del Consiglio.
-